

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Banca del Tempo di Monza e Brianza”

(Variazione)

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata “Banca del Tempo di Monza e Brianza”, in avanti chiamata associazione, con sede temporanea presso la Casa del Volontariato in via Correggio n.59 Monza (Mi) ed è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed opera sul territorio della regione Lombardia. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della regione Lombardia.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha lo scopo di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata, ma può essere sciolta per volontà degli associati, osservate le disposizioni di cui all'art. del presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha lo scopo:

. di sviluppare le relazioni solidali attraverso lo scambio di tempo in servizi e saperi anche a favore di persone svantaggiate e delle loro famiglie ;

. di svolgere attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari rivolte alla popolazione con il coinvolgimento anche dell'associazionismo di solidarietà familiare;

. di svolgere attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro con la finalità di far conoscere e promuovere sul territorio i rapporti tra le famiglie e di promuovere nuove forme di solidarietà tra le famiglie in risposta ai bisogni del territorio;

*. di svolgere attività di solidarietà a favore di terzi come accompagnamento di disabili o persone bisognose a Centri di Cura e di Riabilitazione*

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa aderente agli scopi del sodalizio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed avente, pertanto, come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, *salvo il rimborso spese vive sostenute*

Tali attività, non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 3 - la "associazione nell'esercizio della sua attività può avvalersi o ricevere prestazioni dai Club di servizio della zona di Monza e della Brianza (Rotary, Lions etc.) che potrebbero, direttamente o attraverso i loro soci, fornire consulenze di vario genere.

La associazione si fa carico di indirizzare dette consulenze ad associazioni non profit, anche di solidarietà familiare, che ne abbiano la necessità, a puro titolo volontario e che non prevedano il rilascio di certificazioni aventi valore legale oppure iscrizioni all'ordine, collegi o albi professionali

#### SOCI

Art. 4 - possono far parte dell'associazione cittadini italiani, dell'U.E. e stranieri con regolare permesso di soggiorno.

Possono inoltre assumere la qualifica di socio altre Associazioni, nonché circoli ed altri Enti in genere o persone giuridiche, aventi attività a scopi comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione, rappresentate dal rispettivo legale rappresentante.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, onorari, ordinari e sostenitori.

I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; essi hanno tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.

I soci onorari sono quelli che, per la loro personalità e prestigio, o per aver contribuito finanziariamente, sono invitati dal consiglio direttivo e a far parte della associazione.

Soci ordinari sono coloro che, una volta ammessi, partecipano regolarmente alle attività dell'associazione e concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.

I soci sostenitori sono coloro che corrispondono un contributo a fondo perduto e non vantano alcun diritto nei confronti dell'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta dell'aspirante indirizzata al Consiglio direttivo, preferibilmente previa presentazione da parte di un socio, nella quale il candidato si impegna a prestare la propria attività per la realizzazione degli scopi dell'associazione e ad attenersi alle norme del presente Statuto. Il Consiglio direttivo, previa valutazione dei requisiti di cui sopra, avendo presente la natura e gli scopi dell'associazione, accetta o respinge con motivazione la domanda nel termine di novanta giorni.

L'ammissione del socio è perfezionata dal versamento della quota associativa e dalla contestuale annotazione nel libro soci a cura del Consiglio direttivo.

Art. 5 - I soci, fondatori e ordinari, sono tenuti a: rispettare le norme del presente Statuto, assolvere gli impegni preventivamente assunti, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione, pagare annualmente le quote associative secondo modalità e importi stabiliti dal Consiglio direttivo. Tutti i soci non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote associative.

Tutti i soci hanno diritto di: partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria se in regola con le quote sociali, votare direttamente o per delega, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 e seguenti, conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, partecipare ai programmi di formazione ed aggiornamento.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 6 - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo che emette provvedimento motivato, in caso di diniego. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso. Il Consiglio direttivo

determina la decadenza del socio solo per gravi motivi, o previa morosità, previa formale contestazione degli addebiti.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti se nominato, o all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile .

Art. 7 – La qualità di socio e la quota o contributo associativo non sono trasmissibili né per atto tra vivi, né a causa di morte. I soci che abbiano receduto o che siano decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La quota o contributo associativo, inoltre, non è soggetta a rivalutazione.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Garanti

#### PRESIDENTE

Art. 9 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ne sorveglia l'andamento morale e economico, firma gli atti, i contratti e la corrispondenza, promuove le deliberazioni e ne cura l'esecuzione. Il Presidente ha il compito di conservare presso la sede sociale, i libri dei verbali e di metterli a disposizione dei soci che ne facciano richiesta o ne richiedano copia documentale.

Il presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto.

In caso di urgenza prende tutti i provvedimenti opportuni con l'obbligo di sottoporli a ratifica del consiglio o dell'assemblea nella prima riunione utile.

In caso di suo impedimento le funzioni sono svolte da un componente il C.D. in ordine di maggiore età.

## ASSEMBLEA

Art. 10 – L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, essa è ordinaria e straordinaria e può essere convocata tanto in prima che in seconda convocazione con unico avviso che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione e deve essere spedito per lettera a tutti gli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea si intende comunque validamente convocata quando l'avviso di convocazione è stato affisso presso la sede dell'associazione almeno trenta giorni prima della data di convocazione.

Art. 11 – All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio, che non ne sia escluso, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio (che non sia il Presidente, un Consigliere o un Revisore dei Conti) mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di una delega.

Art. 12 – L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione oppure, in assenza, da un socio designato dagli intervenuti. Il Presidente nomina un Segretario, constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate con processo verbale e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci nomina a maggioranza assoluta i Revisori dei Conti nonché i membri del Collegio dei Garanti.

Art. 14 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' convocata, inoltre quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti, ai sensi dell'art. 21 del c.c.ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. Essa è chiamata a deliberare sul programma, sulle attività e su tutto quanto le compete per legge e concerne la vita dell'associazione.

Art. 15 – L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione; *per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza* di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ; per lo scioglimento della associazione è *necessaria la delibera* dell'Assemblea con una maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli aderenti

#### CONSIGLIO Direttivo

Art. 16 – *Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare l'Associazione e di proporre all'Assemblea dei soci le modifiche allo Statuto*

E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. L'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti. Resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Gruppo direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente della nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Se dovesse venire a mancare la maggioranza dei suoi componenti, dovrà considerarsi decaduto l'intero Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci dovrà essere

convocata entro il trentesimo giorno dalla data di decadenza del Consiglio uscente.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 17 – Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, determina la politica, i programmi di sviluppo e le modalità di attuazione una volta approvati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo nomina il Tesoriere che amministra il patrimonio dell'associazione, ne custodisce i fondi, cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e adotta tutte le procedure atte ad assicurare regole di trasparenza e di corretta amministrazione.

Art. 18 – Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'associazione. Alle riunioni del Consiglio direttivo potranno intervenire, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i Revisori dei Conti, i Garanti e altre persone di particolare competenza in relazione agli argomenti da trattare. Di tutte le riunioni formalmente convocate sarà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### I REVISORI DEI CONTI

Art. 19 – La gestione dell'associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente nel corso della prima riunione. Il Collegio esercita il controllo formale su tutti gli atti contabili/amministrativi della gestione redigendone il relativo verbale.

#### COLLEGIO DEI GARANTI

Art. 20 – Il Collegio è l'organo di controllo comportamentale dell'Associazione. E' costituito da tre membri che, alla prima riunione, eleggono al proprio interno il Presidente al quale spetta la convocazione del Collegio che ha i seguenti compiti:

1. giudica sulla compatibilità del comportamento dei soci con le finalità dell'Associazione
2. dirime eventuali questioni insorte tra i soci e tra soci e Associazione

3. decide sui ricorsi da chiunque proposti avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di soci. I Garanti, sentite le parti, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure e con giudizio inappellabile. Di ogni seduta sarà redatto processo verbale.

#### PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 21 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari , accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo.

Le entrate dell'associazione necessarie per la copertura delle spese inerenti le varie attività dell'associazione provengono da:

- quote associative versate annualmente dai soci;
- contributi pubblici, privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Tutti i beni appartenenti alla associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e, su basi fornite dal Consiglio



direttivo, quello preventivo relativo al successivo esercizio, nonché distinti rendiconti dei fondi raccolti pubblico, corredati da una relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo, quello preventivo, i rendiconti e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta assembleare di approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

#### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto, sia in prima, sia in seconda convocazione. L'associazione può sciogliersi quando il raggiungimento dello scopo sociale è diventato impossibile o quando tutti i soci sono venuti a mancare.

Art. 24 – In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad una associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alle vigenti disposizioni di legge in materia. Per ogni eventuale controversia di natura legale è competente il Foro di Monza.